

OMISSIONI
RAVVEDERSI E' POSSIBILE

**RAVVEDIMENTO OPEROSO
MODALITA' E TERMINI**

I. M. U.

2013

Ravvedimento operoso

- Art. 13, D.Lgs. 472/1997 – e successive modificazioni.
- Art. 1, comma 20 lett. a) e 22, Legge n. 220/2010 che fissa l'entrata in vigore di nuove sanzioni per le violazioni commesse a decorrere dall' 1/2/2011
- Art. 23, comma 31, D.L. 6/7/2011 n. 98 convertito nella Legge 111/2011 che istituisce il “ravvedimento sprint” per omesso versamento, esteso poi dalla legge n. 44 del 26/4/2012 a tutte le tipologie di violazioni.

FINALITA' del RAVVEDIMENTO * consente di **regolarizzare** le violazioni sostanziali e formali che ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo, con **applicazione** di **sanzioni ridotte**, a condizione che **l'adempimento omesso** o irregolare venga regolarizzato entro determinati termini. Il ravvedimento non è applicabile se la violazione è già stata **constatata** o siano iniziate **ispezioni** o **verifiche** o altre attività amministrative delle quali l'autore della violazione abbia avuto **formale conoscenza**.

Con l'introduzione del nuovo tributo comunale IMU il ravvedimento deve essere effettuato in considerazione dell' IMU dovuta al Comune e di quella dovuta allo Stato.

RAVVEDIMENTO SPRINT

Con il ravvedimento “sprint” **valido per tutte le tipologie di violazione** e che riguarda i primi 14 giorni di ritardo la sanzione prevista si riduce ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

ES: per omesso versamento la sanzione del 3% prevista per i primi 30 giorni di ritardo nei primi 14 giorni si riduce come sottoindicato:

Giorni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Sanzione

0,2 %	0,4 %	0,6 %	0,8 %	1 %	1,2 %	1,4 %	1,6 %	1,8 %	2 %	2,2 %	2,4 %	2,6 %	2,8 %
----------	----------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	----------

TIPO DI VIOLAZIONE :

OMESSO VERSAMENTO

- **“termine sprint”** dal primo al quattordicesimo giorno dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito

ACCONTO (17/6) **dal 18/06/2013 al 01/07/2013**

SALDO (16/12) **dal 17/12/2013 al 30/12/2013**

- **“termine breve”** dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno dalla data in cui il pagamento dell'imposta doveva essere eseguito.

I termini pertanto risultano essere:

ACCONTO (17/6) **dal 2/07/2013 al 17/07/2013**

SALDO (16/12) **dal 31/12/2013 al 15/01/2014**

SANZIONI E PAGAMENTO

1/10 del 30% = **3%** sull'imposta non versata + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

È **“termine lungo”** entro il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all'anno d'imposta in cui si è verificata l'omissione:

cioè fino al 30/6/2014

SANZIONI E PAGAMENTO

1/8 del 30% = **3,75%** sull'imposta non versata + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta

Interessi giornalieri : conteggiati dal giorno successivo alla scadenza del versamento al giorno del pagamento compreso.

Tasso legale interessi:

dall' 1/1/2011 fissato al 1,5%

dall' 1/1/2012 fissato al 2,5%

dall' 1/1/2014 fissato al 1%

Modalità di calcolo:

imposta dovuta X tasso di interesse X giorni di ritardo

36500

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F/24 o l'apposito bollettino di c/c postale, barrando il riquadro riservato al ravvedimento.

L'imposta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso codice tributo relativo alla tipologia di immobile a cui si riferisce il versamento.

Si ricorda che fino al 30/6/2013 era ancora aperto il termine lungo per ravvedere l'omesso pagamento 2012.

OMESSA DICHIARAZIONE

- **90 gg.** dalla data in cui la dichiarazione doveva essere presentata (*si ricorda che nei primi 14 gg. opera il ravvedimento sprint secondo i termini indicati in premessa*).

dal 01/07/2014 al 29/09/2014 (28/09/2014 domenica) è possibile ravvedere l'omessa dichiarazione IMU per l'anno 2013

infatti

la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni e quindi per l'anno 2013 le dichiarazioni devono essere presentate entro il **30/06/2014**.

Si ricorda che fino al 30/9/2013 (28 sabato e 29 domenica) era ancora aperto il termine per ravvedere l'omessa dichiarazione per l'anno 2012 da presentarsi entro il 30/6/2013 ai sensi dell'art. 10 co.4 del D.L. 8/4/2013 n. 35.

SANZIONI E PAGAMENTO

Omessa dichiarazione con omesso versamento

1/10 del 100% = **10%** sull'imposta non versata con un minimo di € 5,10 + imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta .

Omessa dichiarazione con corretto pagamento

1/10 di € 51 = € 5,10 senza interessi.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F/24 o l'apposito bollettino di c/c postale, barrando il riquadro riservato al ravvedimento.

Alla dichiarazione va allegata copia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle annotazioni la seguente frase: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione", con la specifica, se necessaria, delle parti della somma complessivamente versata ripartita a titolo di IMPOSTA, INTERESSI e SANZIONE.

INFEDELE DICHIARAZIONE

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: e cioè entro il 30/6/2014 si può ricondurre a fedeltà la dichiarazione IMU presentata per l'anno 2012 *(si ricorda che nei primi 14 gg. opera il ravvedimento sprint secondo i termini indicati in premessa).*

ADEMPIMENTI PER IL RAVVEDIMENTO

1. SANZIONI E PAGAMENTO

1/8 del 50% = **6,25%** sull'imposta che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa + l'imposta dovuta + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F/24 o con l'apposito bollettino di c/c postale, barrando il riquadro riservato al ravvedimento.

2. DICHIARAZIONE

Alla dichiarazione rettificativa va allegata copia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle annotazioni la frase: "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione" e specificandovi l'importo della somma complessivamente versata ripartita a titolo di IMPOSTA, INTERESSI e SANZIONE.

VIOLAZIONI FORMALI

Dal 1° agosto 2000 per il contribuente che ha commesso violazioni formali in dichiarazione **non** è più **possibile** il **ravvedimento “breve”** di **tre mesi**, senza applicazione di sanzioni, ma soltanto quello “lungo” secondo le modalità e i termini di legge, sottoindicati. Per *violazioni formali* s'intendono gli errori o le omissioni che *ostacolano* l'esercizio delle azioni di controllo.

MODALITA' E TERMINI

- **“termine lungo”** entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (*si ricorda che nei primi 14 gg. opera il ravvedimento sprint secondo i termini indicati in premessa*).

SANZIONI E PAGAMENTO

1/8 di € 51 = € 6,38

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F/24 o con l'apposito bollettino di c/c postale, barrando il riquadro riservato al ravvedimento.

Alla comunicazione di rettifica va allegata copia della ricevuta di versamento.

Non sono più sanzionabili le **“violazioni meramente formali”**, quelle cioè che *non ostacolano* l'esercizio delle azioni di controllo.

CODICI TRIBUTO IMU DA UTILIZZARE NELLA COMPILAZIONE DEL MOD. F/24

codice comune: **F257**

codici tributo: **Comune**

- 3912** abitazione principale e relative pertinenze
- 3913** fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dai “D”
- 3914** terreni agricoli
- 3916** aree fabbricabili
- 3918** altri fabbricati
- 3930** fabbricati ad uso produttivo gruppo “D” incremento Comune

Per l'anno 2013 si aggiunge il codice tributo **3930** “fabbricati ad uso produttivo gruppo “D” incremento Comune” e al codice tributo 3913 “fabbricati rurali ad uso strumentale” si apporta la specifica “ fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dai “D” .

Stato **3925** fabbricati ad uso produttivo gruppo “D”

Per l'anno 2013 l'unico codice tributo attivo per lo **Stato** è il **3925** “fabbricati ad uso produttivo gruppo “D” da utilizzarsi per i fabbricati ad uso produttivo di categoria “D”, per i quali resta il gettito statale.

le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta dovuta

RAVVEDIMENTO ICI

Si ricorda che entro il 01/07/2013 (30 giugno 2013 domenica) o 30/09/2013 si poteva ricondurre a fedeltà la dichiarazione ICI presentata nel 2012 per l'anno d'imposta 2011.

CODICI TRIBUTO ICI DA UTILIZZARE NELLA COMPILAZIONE DEL MOD. F/24

codice comune: **F257**

codici tributo:

- 3940** abitazione principale
- 3941** terreni agricoli
- 3942** aree fabbricabili
- 3943** altri fabbricati
- 3906** interessi
- 3907** sanzioni

Per informazioni: ufficio I.M.U. -I.C.I. Via Santi 40
Tel. 059/2032614

orari di apertura:

mercoledì ore 8,30 –13,00

lunedì e giovedì mattina ore 8,30 -13,00 pomeriggio ore 14,30 – 18,00

INFO: www.comune.modena.it/tributi